



COMUNE DI GREZZANA

Provincia di Verona

37023 GREZZANA (VR) – Piazzetta Milite Ignoto (già Via Roma 1)
Tel. 0458872511 – Fax 0458872510 – P.IVA 00405260233

ORDINANZA SINDACALE N. 6

Grezzana, 03/05/2024

OGGETTO: GESTIONE CONTROLLATA DELLE COMBUSTIONI SUL LUOGO DI PRODUZIONE DEI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI. DEROGA ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 85/2014.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- a norma dell'Ordinanza Sindacale n. 85 del 1/10/2014 la citata combustione è consentita nel periodo dal 1 gennaio al 30 aprile e dal 1 ottobre al 31 dicembre, salvo provvedimenti finalizzati al contenimento delle immissioni nell'aria;
- con l'Ordinanza Sindacale n. 11 del 29/09/2023 venivano vietate in tutto il territorio comunale dal 01 ottobre 2023 fino alla data del 30 aprile 2024 le combustioni all'aperto, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;

RITENUTO opportuno consentire agli agricoltori in argomento di poter svolgere l'attività di combustione controllata in questione per un limitato periodo temporale, in modo da poter effettuare le opportune pratiche agronomiche;

RICHIAMATI:

- l'art. 182 comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" ove si evince che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185 comma 1 lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la salute pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali di polveri sottili (PM10);

SPECIFICATO che gli sfalci e le ramaglie derivanti dall'attività di pulizia di orti e giardini privati da parte di soggetti che non esercitano attività agricola non possono essere considerati "materiale agricolo o forestale naturale" in quanto non riferibili ad attività professionale agricola o di gestione

delle foreste. Ne consegue che a questi materiali non può essere applicato quanto previsto dal comma 6bis dell'articolo 182 dello stesso D.Lgs. 152/2006 e la loro eventuale combustione deve considerarsi smaltimento illecito di rifiuti urbani;

VISTI:

- il T.U. sull'ambiente D. Lgs. n. 152/2006;
- l'art. 56 della Legge Regione Veneto n. 11 del 2 aprile 2014;
- l'art. 10 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ORDINA

1. Fermo restando tutto quanto già previsto nell' Ordinanza Sindacale n. 85 del 1/10/2014, per le motivazioni indicate in premessa, la possibilità di effettuare attività di combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali di cui all'art. 185 comma 1 lettera f) in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro entro il raggio di cento metri dal luogo di produzione **fino al 30 giugno 2024**;
2. Di disporre che nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Veneto, la combustione dei residui vegetali e forestali è sempre vietata;
3. Di disporre che le misure adottate con la presente ordinanza hanno durata dalla pubblicazione all'Albo del Comune di Grezzana e fino al 30 giugno 2024;
4. Di disporre altresì che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio On line dell'Ente e sul sito internet istituzionale e venga inviato in copia per quanto di rispettiva competenza e per opportuna informazione:
 - Al Comando Polizia Municipale - sede;
 - All'Ufficio Ecologia e Ambiente - sede;
 - Al Sig. Prefetto di Verona;
 - Alla Locale Stazione dei Carabinieri;
 - AI Carabinieri Forestali di Verona;
 - Al Comando Polizia Provinciale di Verona;
 - Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso: - entro 60 giorni al T.A.R. Veneto nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; - entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 6 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
ARTURO ALBERTI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Grezzana. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ARTURO ALBERTI in data 03/05/2024